

**BOZZA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR -  
TAVOLA-FREDDA PRESSO LA SEDE REGIONALE DI VIALE ALDO MORO,21,  
BOLOGNA.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2014 (duemilaquattordici), in Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna via dei Mille 21

Vista la Determinazione Dirigenziale N. ....del .... avente oggetto

Tra i sottoscritti

\_\_\_\_\_, dirigente in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna, Cod. fiscale 80062590379, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, controllo di gestione;

\_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_, Codice Fiscale /Partita Iva \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

**PREMESSO**

- a) che l'obbligo della Concessionaria di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, all'individuazione del Concessionario per l'affidamento in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- c) che la Concessionaria è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che la Concessionaria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Concessionario ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f) che la Concessionaria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che la Concessionaria ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
- h) che l'Affidatario dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421/2014.

Ciò premesso, tra le parti  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e della documentazione di gara**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

- a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
- b) l'offerta tecnica;
- c) l'offerta economica;
- d) Patto di Integrità.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata

l'Amministrazione, concede alla ditta \_\_\_\_\_, di seguito denominata la Concessionaria, che accetta, i seguenti servizi:

gestione continuativa del bar tavola-fredda presso la sede dell'Amministrazione di Via Aldo Moro, 21, con l'uso dei locali, mentre attrezzature, arredi e quant'altro necessario per la gestione sono a carico della concessionaria;

La Concessionaria si impegna a fornire nei locali suddetti un servizio di bar e tavola fredda agli Amministratori regionali, ai dipendenti regionali, alle persone autorizzate all'accesso nei locali ed ai convenuti in occasione delle manifestazioni (convegni, seminari, ecc.) che hanno luogo presso la sede dell'Amministrazione.

La messa a disposizione dei locali suddetti non configura in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non è soggetto alla disciplina delle locazioni urbane. L'Amministrazione conserva perciò la disponibilità dell'immobile, temporaneamente affidato alla Concessionaria al solo scopo di consentire la gestione del servizio oggetto del presente capitolato;

#### Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali ed avvio del servizio. Alla scadenza si intenderà risolto senza necessità di disdetta formale, salva la facoltà dell'Amministrazione, di ripetere la concessione per ulteriori tre anni;

Nel corso della durata del contratto, ambedue le parti possono dare disdetta anticipata con preavviso, mediante lettera raccomandata, di mesi 6.

L'Amministrazione si riserva di valutare per un periodo di mesi sei l'adeguatezza del servizio reso dall'Impresa. In caso di valutazione negativa, l'Amministrazione comunicherà, con lettera raccomandata, il recesso unilaterale del contratto, stabilendo il termine di riconsegna dei locali del Bar-Tavola Fredda, non inferiore a giorni sessanta, senza che il Gestore possa avanzare pretese a qualunque titolo per l'anticipata cessazione del contratto rispetto alla naturale scadenza. Nel corso dell'esecuzione del contratto, ambedue le parti possono dare disdetta anticipata con preavviso, mediante lettera raccomandata, di mesi sei.

#### Art. 3 - Gestione dei bar tavola-fredda

La Concessionaria si impegna a fornire il servizio dal lunedì al venerdì, escluso festivi:

- dalle ore 8 alle ore 16 relativamente al bar tavola-fredda di Viale Aldo Moro, 21;

L'Amministrazione potrà eccezionalmente richiedere, e la Concessionaria ha l'obbligo di accettare, l'apertura dell'esercizio nella giornata del sabato.

La Concessionaria è depositaria delle chiavi per l'apertura e chiusura quotidiana degli esercizi. Una copia delle chiavi resta a disposizione del servizio di Vigilanza per motivi di sicurezza e controllo.

La sospensione del servizio, nel caso di sciopero da parte del personale dell'Impresa, dovrà essere comunicata all'Amministrazione con un preavviso di 48 ore. I periodi di chiusura in occasione di ferie o altre festività dovranno essere concordati con l'Amministrazione.

Il servizio può essere altresì sospeso per tutto il tempo necessario all'esecuzione di eventuali lavori che l'Amministrazione dovesse effettuare nei locali destinati ai bar tavola-fredda, di complessità tale da pregiudicare il regolare afflusso degli utenti. In tale ipotesi non verrà riconosciuta alla Concessionaria nessun indennizzo.

#### **Art. 4 - Prezzi e pagamenti**

La Concessionaria praticherà a favore degli utenti lo sconto percentuale al \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rispetto ai prezzi stabiliti in occasione della presentazione dell'offerta.

L'elenco dei prodotti somministrati con i relativi prezzi sarà esposto in modo visibile al pubblico nel locale del bar tavola-fredda. L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche in merito alla congruità dei prezzi applicati. In ogni caso devono essere sempre disponibili i prodotti indicati in sede di presentazione dell'offerta ai prezzi ivi indicati;

Gli utenti pagheranno le consumazioni in contanti o mediante "buoni pasto", di cui fruiscono i dipendenti dell'Amministrazione, emessi dalla Società cui l'Amministrazione stessa ha affidato la gestione della fornitura dei buoni pasto. Il rimborso del valore delle consumazioni pagate tramite buoni pasto avverrà con le modalità applicate dalla predetta Società agli esercizi già convenzionati per tale servizio.

#### **Art. n. 4 BIS**

##### **Revisione dei prezzi.**

I prezzi di vendita praticati dal gestore sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatte salve le ipotesi normative previste dall'art. n. 115 del D. Lgs. n. 163/06 decorsi 12 mesi dall'eventuale atto di concessione del servizio.

#### **Art. 5 - Qualità dei servizi e dei prodotti**

La Concessionaria è tenuta a fornire i servizi oggetto del contratto con mezzi propri e gestione a proprio rischio ed a regola d'arte.

I servizi oggetto del contratto dovranno essere svolti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali, ai sensi del D.lgs. n.155/97 e s.m.i..

La Concessionaria si impegna a condurre l'esercizio del bar tavola-fredda per tutta la durata del contratto con un numero di persone adeguate alle esigenze, in grado di assicurare all'utenza tempi di attesa minimi ed un servizio efficiente in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Il concessionario indica quale Responsabile del servizio

---

La Regione Emilia Romagna ha nominato quale Direttore tecnico del contratto

---

La Concessionaria dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari rispettando scrupolosamente le disposizioni normative in materia. I prodotti somministrati devono essere di ottima qualità, di provenienza garantita. Quelli confezionati dovranno essere prodotti da ditte note sul mercato ed essere provvisti di etichettatura in conformità alle norme vigenti. Le confezioni devono inoltre essere chiuse come in origine e risultare intatte. I prodotti preparati dalla Concessionaria devono risultare appetibili, variati nella tipologia e differenziati anche a livello sensoriale.

## **Art. 6 - Personale**

Il personale addetto ai servizi deve essere regolarmente assunto alle dipendenze dell'Impresa. All'inizio dell'esercizio la Concessionaria si obbliga a fornire all'Amministrazione i nominativi e le qualifiche di ciascun addetto. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata. La Concessionaria si impegna a sostituire sollecitamente le unità di personale il cui comportamento abbia dato luogo a reclami, ogni volta che ne venga avanzata motivata richiesta dall'Amministrazione.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei prodotti deve essere provvisto delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare in materia igienico-sanitaria. Deve inoltre curare scrupolosamente l'igiene e pulizia personale ed indossare durante il servizio idoneo vestiario, conforme alle disposizioni vigenti.

La Concessionaria nominerà un suo rappresentante quale responsabile in loco del servizio e referente dell'Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del responsabile La Concessionaria segnalerà il nominativo del sostituto per il periodo di assenza.

## **Art. 7 - Obblighi dell'Impresa**

La Concessionaria applica nei confronti del personale dipendente, addetto ai servizi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nella località in cui si svolge la prestazione, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione o rinnovo. Tale obbligo vincola la Concessionaria anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria.

La Concessionaria solleva espressamente l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente, secondo le leggi e i contratti in vigore. La Concessionaria solleva inoltre pienamente la Amministrazione da qualsiasi responsabilità relativa ad infortuni che potranno accadere ai propri dipendenti durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Amministrazione stessa.

La Concessionaria assicura l'osservanza della normativa previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro e si impegna a dare prova di avere adempiuto ai conseguenti obblighi mediante esibizione della relativa documentazione, qualora

richiesto dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del contratto.

La Concessionaria si impegna, nei confronti dell'Amministrazione, all'integrale osservanza delle disposizioni vigenti, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 8 - Oneri a carico dell'Impresa**

Restano a totale carico dell'Impresa:

- la fornitura delle attrezzature, arredi e quant'altro necessario per la gestione del bar-tavola fredda e la relativa manutenzione;
- l'acquisto, il trasporto, la conservazione, la preparazione e la somministrazione dei generi alimentari e dei prodotti utilizzati per lo svolgimento dei servizi;
- la fornitura di vassoi, tovagliette, coprivassoi, stoviglie, tovaglioli e posateria a perdere nell'esercizio dei bar tavola-fredda;
- le spese relative al vestiario di servizio del personale;
- le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale;
- l'ottenimento delle licenze ed autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, secondo le disposizioni di legge;
- le imposte e le tasse d'esercizio;
- lo sgombero e la pulizia tempestiva dei tavoli utilizzati dagli utenti, nonché lo smaltimento quotidiano dei residui alimentari, rifiuti e altri scarti derivanti dalla lavorazione e somministrazione degli alimenti;
- le pulizie quotidiane con prodotti non tossici e biodegradabili, compreso il lavaggio dei pavimenti di tutti i locali adibiti al servizio, con utilizzo di prodotti antisdrucchiolo e attrezzi conformi alle norme;
- la tenuta dei locali, compresi quelli di deposito, in perfette condizioni sotto il profilo igienico-sanitario;

## **Art. 9 - Controlli**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la conservazione, la preparazione, la qualità, la quantità e la distribuzione dei prodotti somministrati ed in generale la rispondenza dei servizi forniti alle prescrizioni contrattuali.

La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità darà luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10 nella misura massima indicata, fatte salve ulteriori sanzioni di legge in materia.

L'Amministrazione si riserva inoltre di controllare:

- la tenuta dei locali dell'esercizio e dei magazzini sotto il profilo igienico-sanitario;
- la conservazione e l'utilizzo di prodotti e attrezzi di pulizia conformi alle prescrizioni di legge;
- il corretto utilizzo degli impianti;
- il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, mediante richiesta della relativa documentazione;
- la sussistenza delle autorizzazioni e certificazioni previste in materia igienico-sanitaria per il personale;
- la validità delle autorizzazioni e licenze ottenute per l'esercizio;
- il rispetto dei prezzi concordati;

Eventuali inadempienze rilevate potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

## **Art. 10 - Penalità**

Qualora fossero riscontrati inadempienze, disservizi o irregolarità nell'esercizio del bar tavola-fredda da parte della Concessionaria o dei suoi dipendenti, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale da un minimo di Euro 145,00 (centoquarantacinque/00) a un massimo di Euro 480,00, (quattrocentottanta/00) in considerazione della gravità dell'infrazione, con le seguenti modalità:

- l'Amministrazione comunicherà per iscritto alla Concessionaria i propri rilievi indicando l'ammontare della penale che ritiene di applicare;



- la Concessionaria ha facoltà, nel termine di 10 giorni, di opporre per iscritto le proprie contro deduzioni, atte a dimostrare l'inapplicabilità, in tutto o in parte, della penale;
- se l'Amministrazione ritiene di non accogliere o di accogliere in parte le motivazioni dell'Impresa, comunica alla stessa il definitivo ammontare della penale.

Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:

- 1) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato nell'offerta, penale di importo massimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 2) qualità delle derrate non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni derrata non conforme;
- 3) igiene, pulizia carenti verificate presso i locali dati in concessione e/o relative alle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00);
- 4) mancato rispetto di quanto dei prezzi indicato nell'Allegato "1", penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;
- 5) mancato rispetto di quanto indicato nell'Art. 4 e 7, del capitolato in relazione alle specifiche dei generi di consumo e agli obblighi dell'aggiudicatario", penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni indicazione non rispettata;

Sì procederà al recupero della penalità da parte dell'Amministrazione mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% (dieci%) del valore della concessione, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto e di affidarlo al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva.

#### **Art. 11 - Responsabilità dell'Impresa**

La Concessionaria assume ogni responsabilità e si obbliga a

tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione per i danni subiti da persone, beni immobili o mobili, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza o in connessione con la prestazione dei servizi oggetto del contratto, con particolare riferimento alla responsabilità derivante da avvelenamenti o intossicazioni in conseguenza dell'ingestione da cibi contaminati o avariati somministrati dall'Impresa.

A fronte di tali responsabilità, la Concessionaria è tenuta a stipulare adeguata polizza assicurativa per la R.C.T., presso una primaria compagnia di assicurazione a copertura dei danni direttamente connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, arrecati al personale dipendente, a terzi ed alle cose mobili ed immobili di proprietà dell'azienda o di terzi, (massimali: €2.500.000,00 per singolo sinistro per danni a cose ; €2.500.000,00 per singolo sinistro per danni a persone); detta polizza dovrà essere consegnata alla Regione, entro la data di redazione del verbale di consegna.

L'Amministrazione resta inoltre sollevata da ogni responsabilità per perdite o danni a cose, provviste, attrezzature di proprietà della Concessionaria depositati nei locali destinati allo svolgimento del servizio, rimanendo pertanto ad esclusivo carico e rischio della Concessionaria medesima la custodia e la conservazione di quanto sopra richiamato.

#### **Art. 12 - Cauzione definitiva**

L'importo della cauzione definitiva è calcolato, in termini virtuali, sul valore economico del contratto pari ad euro 483.000,00, stimato sulla base del fatturato dichiarato dal precedente concessionario pari a € 482.999,19 nei 3 anni dal 2011 al 2013;

Il Concessionario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell' AMMINISTRAZIONE secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMMINISTRAZIONE, fermo restando quanto previsto nell'articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti della AMMINISTRAZIONE a far data dalla stipula del Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dalla AMMINISTRAZIONE, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AMMINISTRAZIONE.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Concessionaria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della AMMINISTRAZIONE.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **Art. 13 - Subappalto e Cessione del contratto**

E' vietata la cessione o concessione a terzi anche parziale del contratto o dell'esercizio nonché l'utilizzo dei locali per uso diverso da quello indicato nel presente contratto.

E' fatto altresì divieto di cessione o subconcessione della totalità o di parte dei servizi in affidamento.

#### **Art. 14 - Riconsegna dei locali**

Entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla scadenza del contratto la Concessionaria dovrà liberare i locali e consegnarli nello stato in cui li ha ricevuti salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire verso la Concessionaria per il risarcimento dei danni dovuto a perdite, sottrazioni o danneggiamenti determinati da cattivo uso o negligenza da parte della Concessionaria e dei suoi

dipendenti.

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C. per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva espressamente di risolvere di diritto il contratto con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, per gravi negligenze nello svolgimento dei servizi oggetto del contratto, comprese le eventuali carenze di carattere igienico sanitario accertate dagli organi competenti, derivanti da reiterate inadempienze o inosservanza degli obblighi del presente contratto, nonché nel caso di applicazione di tre penali.

Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali maggiori danni e l'incameramento della cauzione.

#### **Articolo 16**

##### **Recesso**

L'AMMINISTRAZIONE ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

- qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di

Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica l'Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, la Concessionaria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito , con modificazioni, dalle legge 135/2012.

## **Articolo 17**

### **Trasparenza**

Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Concessionaria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso

si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 18**

##### **Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.**

la Concessionaria, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

#### **Art. 19**

##### **Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario:**

la Concessionaria si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio;

Le parti approvano espressamente le clausole indicate nel patto di Integrità allegato al presente contratto, che qui si intende richiamato integralmente;

L'Amministrazione consegna all'atto della sottoscrizione del presente contratto il Codice di comportamento;

#### **Art. 20 - Disposizioni applicabili**

Per quanto non specificato nel presente contratto, la prestazione dei servizi è regolata:

- dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e contabilità pubblica, ove applicabili;
- dalla vigente normativa in materia di esercizi commerciali nonché di igiene alimentare e conservazione degli alimenti;
- dalle norme del codice civile;

#### **Art. 21 - Foro competente**

Per ogni controversia in merito all'esecuzione ed interpretazione del contratto, non risolubile in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Art. 22 - Spese contrattuali**

Le spese relative alla stipulazione e eventuale registrazione del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

L'Impresa

---

L'Amministrazione

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto ed in particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del contratto stesso: art.3 "Durata del contratto; art. 8 "oneri a carico dell'Impresa"; art.10 "Penalità"; art. 11 "Responsabilità dell'Impresa"; art.12 "Cauzione definitiva"; art.15 "Risoluzione del contratto"; art.16 "Recesso"; art. 21 "Foro competente".